

FAQ al 22/03/2022 Avvisi Garanzia Giovani 2 – durante la fase di attuazione

N.	Misura	Quesito	Risposta
1	Mis. 5	Un giovane che ha svolto un tirocinio extracurricolare nel percorso “Crescere in Digitale”, può essere avviato alla Misura 5 (Avviso 4/2020)?	No, il programma Garanzia Giovani non prevede di rivolgere la stessa tipologia di politica attiva in capo allo stesso giovane
2	Mis. 5	Rispetto alla disposizione prot. n. 5024/2022 del 14/02/2022, relativa alla misura 1C, per i tirocini già avviati con Patto di servizio nel quale si associavano Misura 1c e Misura 5 allo stesso ente attuatore, si chiede se tali disposizioni si applicano soltanto a partire dalla data del 14/02/2022. Inoltre, si chiede se in sede di rendicontazione i tirocini già avviati al 14/02/2022 per giovani in possesso del patto di servizio sopra descritto verranno riconosciuti.	In sede di rendicontazione i tirocini verranno riconosciuti.
3	Mis. 2A	Dopo aver validato l'elenco dei destinatari per la Misura 2A e averli convocati per la firma del Progetto Formativo (allegato 9) se qualcuno dovesse rinunciare alla partecipazione al corso, non potendo più modificare l'elenco dei partecipanti, come si dovrebbe procedere? Si lascia il campo vuoto senza firma all'interno del progetto formativo? Si può sostituire il rinunciatario con altri destinatari?	L'art. 2.5 delle linee guida dell'Avviso 2/2020 “Rinunce”, prevede che è consentita l'integrazione di nuovi allievi in corso d'opera in sostituzione di eventuali rinunciatari a condizione che il monte ore residuo sia almeno del 70% del totale previsto. Tali ammissioni devono essere comunicate al Servizio VI del Dipartimento Lavoro. Per il registro si procederà come se l'allievo avesse rinunciato in corso di attività (trascrivendo la rinuncia) e prevedendo una nuova riga per il sostituto.
4	Mis. 5	l'avviso 4/2020 di garanzia giovani 2 per quanto riguarda i limiti numerici di ospitalità di tirocinanti fa riferimento alla legge 292 del 19/07/2017 (che prevede 1 tirocinante con azienda ospitante da 0 a 5 dipendenti) o all'articolo 68 della Legge Regionale n. 9 del 2013 (che invece ne prevede 2)?	L'avviso 4/2020 nelle premesse prevede che si applichino le disposizioni vigenti, nella fattispecie si rimanda all'art. 68 della L.R. n. 9/2013
5	Mis. 5	Per l'Avviso 4/2020, l'APL ha avuto finanziati 100 tirocini per un importo complessivo di 350.000 €, dopo aver attivato tutti e 100 i tirocini, se vi sono ancora disponibilità nel finanziamento riconosciuto, si possono attivare ulteriori tirocini?	Sì, si possono attivare tirocini esclusivamente fino ad esaurimento del finanziamento riconosciuto.

N.	Misura	Quesito	Risposta
6	Mis. 5	<p>I tirocinanti della misura 5 (Avviso 4/2020), quando devono presentare l'istanza di liquidazione dell'indennità mensile all'amministrazione regionale?</p> <p>Nello specifico, l'allegato 13 va presentato all'inizio del mese solare successivo per il mese solare precedente, a prescindere dal giorno in cui ha avuto inizio il tirocinio (quindi per il primo e l'ultimo mese di attività saranno richieste le indennità per i periodi parziali previsti a cui deve fare riferimento l'avvenuta attività del 70%), oppure l'allegato 13 va presentato all'indomani della maturazione di ogni singolo mese effettivo di attività di tirocinio rispetto alla data in cui si completa il mese?</p>	<p>L'istanza va presentata, tramite l'allegato 13, all'inizio del mese solare successivo, rispetto all'attività svolta nel mese precedente (anche per le porzioni iniziali e finali, se la data di inizio attività non coincide con il primo giorno del mese)</p>
7	Mis. 5	<p>Si rappresenta che l'allegato 7 dell'Avviso 4/2020 relativo alla dichiarazione del grado di parentela del tirocinante con i soggetti coinvolti, nel corpo della dichiarazione riporta un errore laddove il tirocinante dichiara di non avere rapporti di parentela con il "soggetto attuatore", né con il "soggetto promotore" anziché il "soggetto ospitante". Come si deve ovviare a tale refuso?</p>	<p>In fase di presentazione da parte del tirocinante della dichiarazione di cui all'Allegato 7, l'APL nel corpo della dichiarazione dovrà preliminarmente barrare la dicitura: "soggetto promotore", lasciandola leggibile e trascrivere sopra la parte barrata: "soggetto ospitante"</p>
8	Mis. 5	<p>Una APL che ha ottenuto i finanziamenti per l'attivazione dei tirocini di cui all'Avviso 4/2020, in qualità di associazione di categoria, può stipulare una polizza RC "madre" intestata quindi all'APL come soggetto promotore e produrre successivamente per ogni singola attivazione dei tirocini le relative appendici alla polizza "madre" personalizzate per soggetto ospitante e tirocinante?</p>	<p>Sì, a condizione che la polizza "madre" faccia esplicito riferimento a tirocini extracurricolari del programma garanzia giovani fase 2 di cui all'Avviso 4/2020 e nelle singole appendici vengano riportati i dati dell'azienda ospitante, del tirocinante e venga trascritto che la copertura comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, che rientrino tra quelle definite nel progetto formativo di tirocinio. L'appendice dovrà comunque essere firmata e timbrata dal rappresentante legale della compagnia che ha emesso la polizza.</p>
9	trasversale	<p>La misura 1B va reiterata trascorsi 120 giorni dalla sottoscrizione del Pds?</p>	<p>Sì</p>
10	Mis. 2A	<p>Se il giovane avviato alla misura 2A di cui all'Avviso 2/2020 non viene ammesso agli esami può essere posto nello stato F per poi partecipare ad altra misura del programma Garanzia Giovani?</p> <p>Nel caso di uditori, non sono equiparabili agli allievi corsisti, possono partecipare alle altre misure?</p>	<p>Se il giovane non viene ammesso agli esami, ha comunque ultimato il ciclo di attività a cui è stato avviato e deve essere posto nello stato F, per poi eventualmente riaderire al programma per potere partecipare ad altre misure di GG2, purchè compatibili con quella a cui in precedenza era stato avviato. Nel caso di uditori, gli stessi essendo stati avviati in tale veste, al termine del percorso formativo frequentato, possono partecipare alle altre misure del programma Garanzia Giovani.</p>

N.	Misura	Quesito	Risposta
11	Mis. 5	<p>In riferimento al Programma Garanzia Giovani Avviso 4/2020 - Misura 5 Tirocini che prevede da Linee Guida il seguente standard di riferimento "potrà ottenere una sospensione del percorso formativo, per giustificati motivi (a titolo esemplificativo motivi di salute e/o personali, maternità, infortunio o malattia di lunga durata) una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni solari" e tenendo conto anche delle Linee Guida Generali in materia di Tirocini (25 maggio 2017) " il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore ai 30 giorni solari" si evince una discrepanza tra le due Linee Guida. Si pone pertanto il quesito a quale Linee Guida fare riferimento. Nello specifico il tirocinante preso in carico dall'ente nella qualità di soggetto attuatore, ha già usufruito di 30 giorni di degenza per motivi di salute e a causa di una ricaduta necessita di ulteriori giorni di malattia.</p>	<p>Le linee guida di riferimento sono quelle dell'avviso 4/2020 - Misura 5 Tirocini. In particolare al punto 6 delle predette linee guida è prevista la possibilità di richiedere formalmente la sospensione della politica attiva, in caso di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale riconosciuti dalla normativa vigente, la cui durata, verrà automaticamente prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.</p> <p>Nel caso rappresentato, il tirocinante, per usufruire quindi del periodo di sospensione (anche se superiore a 30gg), dovrà presentare la relativa richiesta al Soggetto Attuatore, che la comunicherà al CPI (avvalendosi dell'allegato 14). Il CPI verificato il rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste dall'Avviso 4/2020 potrà procedere ad autorizzarla.</p>